ALLEGATO "C" ALL'ATTO FASCICOLO N. 18647

STATUTO DELLA

"ASSOCIAZIONE CULTURALE LA QUERCIA di Grosseto"

Art. 1

E' costituita una Associazione denominata "ASSOCIAZIONE CULTU-

RALE LA QUERCIA di Grosseto".

160.

La suddetta denominazione dovrà ritenersi automaticamente modificata in "ASSOCIAZIONE CULTURALE LA QUERCIA di Grosseto

ETS" in sede di iscrizione dell'associazione nel RUNTS.

L'Associazione ha sede legale in Grosseto, Via Svizzera n.

FINALITA' E SCOPI

Art. 2

1) L'Associazione non ha scopo di lucro e si pone come oggetto principale quello di promuovere nel territorio della Provincia di Grosseto i valori democratici contenuti nella nostra Costituzione e nascenti dalla Resistenza ed in particolare la promozione e la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici anche in attuazione del principio di uguaglianza, la tutela dei soggetti più deboli, la promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, la tutela dei diritti dei lavoratori, dei consumatori, degli utenti delle attività di interesse generale, nonché la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata attraverso attività di ricerca, studio, appro-

fondimento e dibattito nonché la divulgazione di temi riguar-	
danti la cultura, l'economia, l'ambiente, la società.	
L'Associazione promuove inoltre l'organizzazione di convegni,	
seminari, lezioni o corsi di carattere informativo rivolti al-	
la generalità dei cittadini o a settori specialistici e la	
formazione relativa agli scopi sopra menzionati.	
L'Associazione fornisce, su richiesta, documentazioni e/o ser-	
vizi ad enti ed organizzazioni sociali e istituzionali, a rap-	
presentanti popolari nelle istituzioni democratiche ed eletti-	
ve, a singoli cittadini al fine di coadiuvare l'attività cul-	
turale, sociale.	
2) Nell'ambito e per il conseguimento delle proprie finalità	
l'Associazione potrà, in proprio o a mezzo di adeguate Strut-	
ture anche esterne, tra l'altro:	
a) Curare la pubblicazione di periodici, volumi, monografie,	
ecc.;	
b) Svolgere attività di ricerca scientifica e tecnologica;	
c) Gestire archivi di documentazione;	
d) Potrà svolgere inoltre ogni altra attività utile e necessa-	
ria alla realizzazione delle proprie finalità.	
3) L'Associazione potrà aderire ad organizzazioni sia di ca-	
rattere locale che nazionale od internazionale i cui fini sia-	
no coerenti con i propri.	
4) Per l'attuazione dei propri fini statutari l'Associazione	
promuoverà le più ampie forme di collaborazione con enti e con	

ricercatori sia in forma singola che associata. 5) Presso la sede dell'Associazione o in locali all'uopo acquisiti potranno essere istituiti una biblioteca ed un archivio di documentazione scientifica, tecnologica, amministrativa, legislativa e culturale a disposizione degli associati e di quanti, con motivato interesse, ne facciano richiesta. L'uso degli stessi sarà regolato da apposite disposizioni deliberate dal Comitato Esecutivo. Secondo quanto previsto dal regolamento sopra citato potrà essere consentito l'uso sia dei locali che delle attrezzature ad altre associazioni o gruppi di cittadini per l'attuazione di iniziative coerenti con quelle dell'Associazione. 6) Per il raggiungimento degli scopi statutari l'Associazione può inoltre promuovere la costituzione di idonei enti, istituzioni e società dei quali regolerà i lavori, dettandone gli statuti; designerà le persone che ne avranno le responsabilità; orienterà i programmi e valuterà i risultati. 7) Gli scopi principali perseguiti dall'Associazione sono tali da inquadrare la stessa fra le associazioni culturali. 8) L'Associazione può svolgere anche altre attività diverse da quelle sopra indicate, pur sempre nel rispetto dei limiti di cui al D.Lgs. 117/2017 e comunque in via strettamente strumentale al conseguimento degli scopi sopra indicati. In particolare potrà: - acquisire ed alienare, a qualsiasi titolo, gestire e locare beni immobili e mobili registrati e non e costituire ed accettare sugli stessi diritti reali di godimento e di garanzia; - compiere ogni operazione bancaria, inclusi finanziamenti e mutui con rilascio di garanzie reali e personali; - dare e ricevere contributi. **ASSOCIATI** Art. 3 1) Possono aderire all'Associazione, senza distinzioni di religione e razza, cittadini e cittadine anche di nazionalità non italiana, che intendono perseguirne gli scopi e le finalità di cui all'art. 2. 2) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, salvo le ipotesi di esclusione o recesso espressamente indicate dal presente Statuto, e non possono essere previsti associati temporanei per la partecipazione alla vita associativa. 3) Coloro che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e intendono parteciparvi in qualità di associato debbono presentare domanda di ammissione all'organo amministrativo. Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 117/2017 l'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione; nel decidere in relazione all'ammissione di nuovi associati, non dovranno verificarsi discriminazioni di qualsiasi natura. L'organo amministrativo dovrà, entro sessanta (60) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato; chi ha proposto la domanda potrà, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea che delibererà sulla domanda non accolta, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. Il recesso dalla Associazione deve essere comunicato mediante lettera raccomandata e non dà luogo a restituzione di contributi associativi. 4) Trascorsi sessanta (60) giorni dalla predetta domanda la stessa si intende accolta a tutti gli effetti. Sarà in ogni caso compito del Comitato Esecutivo comunicare all'interessato l'avvenuta adesione. 5) Gli associati versano all'Associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo annuo nella misura e con le modalità che verranno stabilite dal Comitato Esecutivo. I contributi devono essere versati entro il 31 Dicembre di ciascun anno. 6) Il contributo associativo non può essere trasferito e non è rivalutabile. Le quote associative non potranno essere trasferite a qualsiasi titolo e la partecipazione associativa non potrà, in nessun modo, essere collegata alla titolarità di azioni e quote di natura patrimoniale. 7) L'associato che contravviene alle disposizioni indicate nel

presente Statuto può essere escluso dall'Associazione ovvero	
qualora si trovi in presenza di una delle seguenti condizioni:	
a) mancato versamento del contributo associativo entro i ter-	
mini previsti dalla delibera Assembleare;	
b) per gravi e documentate violazioni dei doveri degli asso-	
ciati.	
La perdita della qualifica di associato deve sempre essere de-	
liberata dall'assemblea.	
ASSEMBLEA	
Art. 4	
1) L'Assemblea è composta da tutti gli associati all'Associa-	
zione che aderiscono alla medesima e che sono iscritti da al-	
meno tre (3) mesi nel libro degli associati.	
Ciascun associato ha diritto ad un voto.	
E' possibile l'intervento in assemblea mediante mezzi di tele-	
comunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza	
o in via elettronica, purché sia possibile verificare	
l'identità dell'associato che partecipa e vota.	
2) L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria e delibera	
sugli argomenti sotto indicati e sulle altre materie di sua	
competenza ai sensi di legge.	
3) L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno	
su convocazione del Presidente dell'Associazione o qualora ne	
facciano richiesta almeno un decimo (1/10) degli associati re-	
golarmente iscritti al libro soci da oltre sei (6) mesi e può	

deliberare in merito:	
a) alla definizione dei programmi e degli indirizzi di massima	
dell'attività dell'Associazione;	
b) all'approvazione del bilancio consuntivo;	
c) all'approvazione del bilancio preventivo;	
d) alla nomina e alla revoca dei componenti degli organi so-	
ciali, compreso il Presidente ed il Vice Presidente del Comi-	
tato Esecutivo del quale fanno parte integrante;	
e) alla nomina e alla revoca, quando previsto, dell'organo di	
controllo e/o del soggetto incaricato della revisione legale	
dei conti;	
f) alla responsabilità dei componenti degli organi sociali,	
nonché promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;	
g) sulla esclusione degli associati;	
h) sull'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori as-	
sembleari.	
4) L'Assemblea straordinaria si riunisce su convocazione del	
Presidente dell'Associazione o qualora ne facciano richiesta	
almeno un decimo (1/10) degli associati regolarmente iscritti	
al libro soci da oltre sei (6) mesi e può deliberare in meri-	
to:	
a) alle modifiche statutarie;	
b) allo scioglimento, alla trasformazione, alla fusione o alla	
scissione dell'Associazione.	
5) L'avviso di convocazione sarà esposto presso la sede	

dell'Associazione almeno sette (7) giorni prima della data	
fissata e conterrà il giorno, l'ora ed il luogo della convoca-	
zione, oltre all'elenco degli argomenti posti all'ordine del	
giorno.	
6) L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, con	
la presenza della maggioranza degli associati e in seconda	
convocazione con qualunque numero di presenti.	
7) Tutte le delibere in sede ordinaria saranno prese a maggio-	
ranza assoluta dei partecipanti.	
In sede straordinaria, per modificare l'atto costitutivo e lo	
Statuto, sarà necessario il voto favorevole della maggioranza	
assoluta degli associati in prima convocazione e la maggioran-	
za dei due terzi (2/3) dei presenti in seconda convocazione,	
tuttavia per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la	
devoluzione del patrimonio occorrerà il voto favorevole di al-	
meno tre quarti (3/4) degli associati.	
IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE	
Art. 5	
1) Il Presidente dell'Associazione, eletto dall'Assemblea dei	
soci:	
a) ha la rappresentanza generale dell'Associazione di fronte	
ai terzi e in giudizio;	
b) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea;	
c) convoca e presiede le riunioni del Comitato Esecutivo di	
cui è membro di diritto;	

d) ha piena facoltà, di incassare somme per qualsiasi importo	
e rilasciare quietanza liberatoria, aprire conti correnti ban-	
cari e postali, e operare su di essi.	
Può delegare il potere di firma, oltre che al Vice Presidente,	
ad altro membro del Comitato Esecutivo, per singoli atti o per	
categorie di atti, riguardanti l'attività gestionale interna,	
l'amministrazione economica e finanziaria.	
2) Il Vice Presidente dell'Associazione, eletto dall'Assemblea	
dei soci, è membro di diritto del Comitato Esecutivo ed assume	
le funzioni e le prerogative del Presidente in caso di concla-	
mato, temporaneo impedimento di quest'ultimo.	
COMITATO ESECUTIVO	
Art. 6	
Art. 6 1) Il Comitato Esecutivo è composto da cinque (5) a undici	
1) Il Comitato Esecutivo è composto da cinque (5) a undici	
1) Il Comitato Esecutivo è composto da cinque (5) a undici (11) membri eletti dall'Assemblea degli associati, compresi il	
1) Il Comitato Esecutivo è composto da cinque (5) a undici (11) membri eletti dall'Assemblea degli associati, compresi il Presidente ed il Vice Presidente che ne fanno parte di dirit-	
1) Il Comitato Esecutivo è composto da cinque (5) a undici (11) membri eletti dall'Assemblea degli associati, compresi il Presidente ed il Vice Presidente che ne fanno parte di dirit- to, dura in carica tre (3) anni, ovvero fino a nuova elezione,	
1) Il Comitato Esecutivo è composto da cinque (5) a undici (11) membri eletti dall'Assemblea degli associati, compresi il Presidente ed il Vice Presidente che ne fanno parte di diritto, dura in carica tre (3) anni, ovvero fino a nuova elezione, ed è rieleggibile.	
1) Il Comitato Esecutivo è composto da cinque (5) a undici (11) membri eletti dall'Assemblea degli associati, compresi il Presidente ed il Vice Presidente che ne fanno parte di dirit- to, dura in carica tre (3) anni, ovvero fino a nuova elezione, ed è rieleggibile. 2) Al Comitato Esecutivo è demandata l'attività della gestione	
1) Il Comitato Esecutivo è composto da cinque (5) a undici (11) membri eletti dall'Assemblea degli associati, compresi il Presidente ed il Vice Presidente che ne fanno parte di dirit- to, dura in carica tre (3) anni, ovvero fino a nuova elezione, ed è rieleggibile. 2) Al Comitato Esecutivo è demandata l'attività della gestione economica e finanziaria, oltre alla gestione del personale di-	
1) Il Comitato Esecutivo è composto da cinque (5) a undici (11) membri eletti dall'Assemblea degli associati, compresi il Presidente ed il Vice Presidente che ne fanno parte di diritto, dura in carica tre (3) anni, ovvero fino a nuova elezione, ed è rieleggibile. 2) Al Comitato Esecutivo è demandata l'attività della gestione economica e finanziaria, oltre alla gestione del personale dipendente dell'Associazione.	
1) Il Comitato Esecutivo è composto da cinque (5) a undici (11) membri eletti dall'Assemblea degli associati, compresi il Presidente ed il Vice Presidente che ne fanno parte di dirit- to, dura in carica tre (3) anni, ovvero fino a nuova elezione, ed è rieleggibile. 2) Al Comitato Esecutivo è demandata l'attività della gestione economica e finanziaria, oltre alla gestione del personale di- pendente dell'Associazione. 3) Il Comitato Esecutivo sviluppa altresì i programmi stabili-	

degli scopi sociali di cui all'art. 2 del presente Statuto.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, qualora l'associazione ottenga l'iscrizione in tale Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

- 4) In particolare al Comitato Esecutivo: è assegnato il compito di promuovere attività di ricerca, studio, approfondimento e dibattito, nonché la divulgazione di temi riguardanti la cultura, l'economia, l'ambiente, la società; decide in merito all'organizzazione di convegni, seminari, lezioni o corsi di carattere informativo e formativo rivolti alla generalità dei cittadini o a settori specialistici; cura l'attuazione dei programmi sulla base degli indirizzi dati dall'Assemblea dell'Associazione; provvede all'attività ordinaria dell'Associazione; delibera sulle domande di adesione, come previsto dall'art. 3 del presente Statuto e sulla ammissione di nuovi associati; delibera l'ammontare dei contributi associativi; delibera sulla perdita della qualità di associato.
- 5) Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno una volta ogni sei (6) mesi, con convocazioni fissate di volta in volta dal Comitato stesso; potrà inoltre essere convocato ogni volta che il Presidente ne ravvisi l'opportunità o che ne venga fatta richiesta da almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti.
- 6) Convocazione e ordine del giorno saranno comunicati ai mem-

ORGANO DI CONTROLLO	
l'Assemblea affinché provveda alla sostituzione dei mancanti.	
proprio ufficio, quelli rimasti in carica devono convocare	
Se la maggioranza dei membri del Comitato Esecutivo cessa dal	
in carica fino alla successiva Assemblea ordinaria.	
provata dall'Organismo di Revisione se nominato e rimarranno	
cooptazione da parte del Comitato stesso con deliberazione ap-	
Comitato Esecutivo, gli stessi potranno essere sostituiti per	
9) In caso di cessazione dall'incarico di uno o più membri del	
ti all'Assemblea per l'approvazione.	
quello consuntivo e la relazione annuale che saranno presenta-	
stabilite al comma 2), predispone il bilancio preventivo e	
8) Il Comitato Esecutivo, nello svolgimento delle funzioni	
In caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.	
maggioranza dei partecipanti.	
7) Il Comitato Esecutivo delibera con il voto favorevole della	
stessi.	
da convocazione la presenza di almeno un terzo (1/3) degli	
zione, la presenza della maggioranza dei componenti, in secon-	
Per la validità delle riunioni è richiesta, in prima convoca-	
fatta anche con preavviso inferiore.	
In caso di necessità e urgenza la convocazione potrà essere	
riunione, con le modalità e nelle forme che saranno stabilite dal Comitato stesso.	
bri almeno cinque (5) giorni prima della data fissata per la	

Art. 7

La nomina di un Organo di Controllo anche monocratico è obbligatoria quando siano superati, per due esercizi consecutivi,
due dei limiti elencati nel secondo comma dell'art. 30 del
D.Lgs. n. 117/2017 il quale deve ritenersi per intero qui riportato e trascritto.

La nomina dell'Organo di Controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del ridetto Decreto Legislativo.

Si richiama il suddetto art. 30 anche per quanto riguarda i

Si richiama il suddetto art. 30 anche per quanto riguarda i criteri di scelta dei componenti dell'Organo di Controllo, i compiti allo stesso affidati e la previsione della possibilità che possa svolgere anche la revisione legale dei conti.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 8

Nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017 dovrà essere nominato un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

Art. 9

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 dovrà essere redatto il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e ge-

stionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle fina-	
lità statutarie.	
1) Il bilancio consuntivo dell'Associazione è annuale e si	
chiude al 31 dicembre di ogni anno e deve essere approvato en-	
tro il 30 giugno successivo; il bilancio preventivo dovrà es-	
sere approvato entro il 31 dicembre di ogni anno.	
2) Il Comitato Esecutivo predispone il bilancio entro i se-	
guenti termini:	
- entro il 14 giugno di ogni anno in caso di bilancio consun-	
tivo;	
- entro il 14 dicembre di ogni anno in caso di bilancio pre-	
ventivo.	
3) Ciascun documento così redatto deve essere successivamente	
approvato dall'Assemblea degli associati.	
4) Al fine di fornire idonea pubblicità al bilancio, lo stesso	
dovrà rimanere depositato presso la sede dell'Associazione al-	
meno quindici (15) giorni prima dell'Assemblea.	
LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI	
Art. 10	
Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 117/2017, l'associazione	
deve tenere:	
a) il libro degli associati o aderenti;	
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assem-	
blee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti	
per atto pubblico;	

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 11

- 1) L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, e per l'attuazione dei propri programmi e attività, può avvalersi di personale dipendente, nonché di collaboratori e/o prestatori d'opera, con funzioni meramente tecniche ed operative.
- 2) Il rapporto di lavoro dipendente è disciplinato da un regolamento interno approvato dal Comitato Esecutivo, previo parere dell'Organismo di Revisione.
- 3) Il rapporto di lavoro si instaura con la sottoscrizione del regolamento, per accettazione, da parte di ciascun dipendente.
- 4) I rapporti di collaborazione e/o prestazione d'opera sono disciplinati dai singoli contratti di collaborazione preventivamente approvati dal Comitato Esecutivo e comunque nel rispetto di quanto disposto dall'art. 16 del D.Lgs. 117/2017.

PATRIMONIO E AVANZI DI GESTIONE

Art. 12

1) Il patrimonio sociale è costituito dal contributo associativo il cui valore sarà determinato dal Comitato Esecutivo.

Inoltre concorrono alla sua formazione tutti i beni comunque acquisiti dall'Associazione e quindi a mero titolo esemplificativo anche contributi e donazioni provenienti sia da enti

pubblici che da soggetti privati, disposizioni e lasciti testamentari senza distinzioni di nazionalità o cittadinanza del disponente. 2) L'eventuale accettazione di disposizioni o lasciti testamentari che dovessero prevedere oneri per l'Associazione dovrà essere subordinata ad una delibera di accettazione da parte dell'Assemblea. 3) Ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere utilizzato svolgimento dell'attività statutaria ai dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ai fini del precedente periodo è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Ai sensi e per gli effetti di quanto sopra indicato, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili la corresponsione ad amministratori, sindaci ed a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque superiori a quelli previsti in en-

ti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.	
SCIOGLIMENTO	
Art. 13	
1) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assem	_
blea straordinaria che provvederà alla nomina di uno o più li	_
quidatori.	
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo	è
devoluto, previo parere positivo degli Uffici indicati dall	a
legislazione in materia e salva diversa destinazione impost	a
dalla Legge, ad altri enti non aventi scopo di lucro o s	е
l'associazione ottenga l'iscrizione nel RUNTS ad altri ent	i
del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie	0
dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazion	е
Italia Sociale.	
3) E' fatta salva qualsiasi altra destinazione imposta dall	a
Legge.	
F.to Massimo Alessandri	
" Luciano Giorgetti notaio	